

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-198/12) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Mercato interno dell'energia — Trasporto del gas — Regolamento (CE) n. 715/2009 — Articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b) — Obbligo di garantire la capacità massima — Capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso — Ricevibilità)

(2014/C 253/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet e T. Scharf, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: D. Drambozova, E. Petranova e J. Atanasov, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211, pag. 36) — Obbligo di garantire a tutti gli operatori del mercato una capacità massima — Assenza d'interconnessione fisica tra il sistema di transito ed il sistema nazionale di trasporto di gas — Accordi intergovernativi che ostano all'esecuzione dell'obbligo di mettere a disposizione una capacità massima — Portata dell'obbligo stabilito all'articolo 351, secondo comma, TFUE

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 194 del 30.6.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

(Causa C-356/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Direttiva 2006/126/CE — Allegato III, punto 6.4 — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 20, 21, paragrafo 1, e 26 — Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità — Patente di guida — Idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore — Norme minime — Acutezza visiva — Parità di trattamento — Impossibilità di deroghe — Proporzionalità)

(2014/C 253/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Wolfgang Glatzel

Convenuta: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Validità del punto 6.4 dell'allegato III alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18), come modificata dalla direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 (GU L 223, pag. 31) — Interpretazione degli articoli 20, 21 e 26 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Norme minime sull'idoneità fisica e psichica alla guida di un veicolo a motore delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D 1 e D1E — Requisito di un'acutezza visiva, eventualmente con correzione ottica, di almeno 0,1 per l'occhio meno sano

Dispositivo

L'esame della questione non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità dell'allegato III, punto 6.4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, con riferimento agli articoli 20, 21, paragrafo 1, o 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 9 del 12.1.2013.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster
Group GmbH/First Note Perfumes NV**

(Causa C-360/12) ⁽¹⁾

*(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamenti (CE) nn. 40/94 e 44/2001 — Marchio
comunitario — Articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 — Competenza internazionale in
materia di contraffazione — Determinazione del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto —
Partecipazione transfrontaliera di più persone a uno stesso atto illecito)*

(2014/C 253/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Convenuta: First Note Perfumes NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), e dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Marchio comunitario — Competenza internazionale in materia di contraffazione — Atto commesso in un primo Stato membro che costituisce un atto di supporto alla contraffazione commessa sul territorio di un secondo Stato membro — Determinazione del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.

Dispositivo

- 1) *La nozione di territorio «dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso», di cui all'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, dev'essere interpretata nel senso che, in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto avvenute sul territorio di uno Stato membro, seguite da una rivendita da parte dell'acquirente sul territorio di un altro Stato membro, tale disposizione non consente di radicare una competenza giurisdizionale a conoscere di un'azione per contraffazione diretta contro il venditore iniziale che non ha operato in prima persona nello Stato membro cui appartiene il giudice adito.*